

1

COPIA CONFORME  
ALLEGATO A) REPERTORIO N.73607 RACCOLTA N.34273  
STATUTO

**TITOLO I**

**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA**

**ART. 1 - Denominazione e sede**

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a) della legge 381/91, è costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata:

**"MAYA MULTISERVICE - Cooperativa Sociale"**

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste dalla legge 381/1991 riguardante la disciplina delle cooperative sociali.

La Cooperativa ha sede in San Mauro La Bruca (SA).

Con delibera assunta in conformità alla legge ed allo statuto, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale.

**ART. 2 - Durata**

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, sedi secondarie, agenzie e rappresentanze anche altrove.

**TITOLO II**

**SCOPO E OGGETTO**

**ART. 3 - Scopo sociale**

La cooperativa svolge la propria attività senza fini di lucro e speculazione privata. Essa è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513, 2514, 2515 codice civile avvalendosi nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci e si propone di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda, continuità di occupazione e lavorativa e di migliori Condizioni economiche, sociali e professionali nonché l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, considerandosi tali gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, handicappati, soggetti degenti in istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione di cui agli artt. 47, 47 bis, 47 ter della legge 354/1975 come modificata dalla legge 663/1986.

In particolare la cooperativa svolge la propria attività ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, in modo da procurare beni e servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie, come meglio risulta dalla previsione relativa all'oggetto sociale. Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp.att. C.C.) relativamente a tale scopo.

Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art.1, primo comma - lett.a) della stessa e lo svolgimento di attività mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art.1 lettera b) sempre della legge 381/1991.

Ai fini del raggiungimento dagli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, forma Subordinata o autonoma nelle di-



verse tipologie previste dalla legge, "ovvero in qualsiasi forma con cui contribuire comunque al raggiungimento degli scopi sociali. la tipologia dei rapporti che si intendono attuare con i soci lavoratori è disciplinata da un apposito regolamento interno ai sensi dell'art.6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. -

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può compiere tutte le operazioni atte a raggiungere gli scopi, potrà consociarsi con altre cooperative sociali, per rendere più efficace la propria azione, potrà aderire ad associazioni riconosciute di rappresentanza e di tutela del movimento cooperativo.

#### **ART. 4 - Oggetto sociale**

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto sociale:

##### **SCOPO MUTUALISTICO**

LA COOPERATIVA ESALTA LA CENTRALITA' DELLA PERSONA.

IL SUO SCOPO, AI SENSI DELL'ART. 1 LETTERA A) E LETTERA B) DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991 N. 381, E' DI PERSEGUIRE L'INTERESSE GENERALE DELLA COMUNITA' ALLA PROMOZIONE UMANA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI ATTRAVERSO LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI ED EDUCATIVI E L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE, FINALIZZATE ALL'INSENERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE, SECONDO LE MODALITA' INDICATE DALLA CIRCOLARE N. 153, 8 NOVEMBRE 1996, DEL MINISTERO DEL LAVORO.

LO SCOPO CHE I SOCI LAVORATORI DELLA COOPERATIVA INTENDONO PERSEGUIRE E' QUELLO DI OTTENERE, TRAMITE LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E CON LA PRESTAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA' LAVORATIVA, CONTINUITA' DI OCCUPAZIONE E LE MIGLIORI CONDIZIONI ECONOMICHE, SOCIALI, PROFESSIONALI.

AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI E MUTUALISTICI, I SOCI INSTAURANO CON LA COOPERATIVA UN ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO, IN FORMA SUBORDINATA O AUTONOMA, NELLE DIVERSE TIPOLOGIE PREVISTE DALLA LEGGE, OVVERO IN QUALSIASI ALTRA FORMA CONSENTA LA LEGISLAZIONE ITALIANA.

LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEI SOCI SONO DISCIPLINATE DA UN APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 3 APRILE 2001, N. 142.

LA COOPERATIVA PUO' SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' ANCHE CON TERZI NON SOCI. RIGUARDO AI RAPPORTI MUTUALISTICI LA COOPERATIVA DEVE RISPETTARE IL PRINCIPIO DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO TRA I SOCI COOPERATORI.

CONSIDERATO LO SCOPO MUTUALISTICO, COSI' COME DEFINITO ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, NONCHE' I REQUISITI E GLI INTERESSI DEI SOCI LA COOPERATIVA HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':

1) REALIZZARE E GESTIRE, STABILMENTE E TEMPORANEAMENTE, IN PROPRIO E/O PER CONTO TERZI, DI ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI, SU PROGRAMMI DI INTERVENTO E/O PROGETTI, LOCALI, NAZIONALI, PROMOSSI ANCHE DALL'UNIONE EUROPEA O DA ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI:

- SERVIZI DI ASSISTENZA, DI RIDUZIONE DELLA MARGINALITA' SOCIALE, DI TUTELA E DI AIUTO, DI ORIENTAMENTO ED INTEGRAZIONE A FAVORE DI INDIVIDUI E FAMIGLIE, AL DOMICILIO DEGLI STESSI O ALTROVE;

- SERVIZI DI ASSISTENZA E TUTORAGGIO A MINORI E ANZIANI;

- CENTRI DI RIEDUCAZIONE E SERVIZI DI ASSISTENZA AI DISABILI, TOSSICODIPENDENTI E/O ALCOLISTI, VOLTI ALLA TUTELA ED ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE;
  - SERVIZI DOMICILIARI DI ASSISTENZA, SOSTEGNO E RIABILITAZIONE PER ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA' E CON ESPERIENZA DI MALATTIA MENTALE, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE ED ALTRE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE;
  - SERVIZI DI TRASPORTO E DI ASSISTENZA AL TRASPORTO ANZIANI, PERSONE CON DISABILITA', MINORI E SOGGETTI SVANTAGGIATI;
  - SERVIZI DI TRASPORTO E DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SVOLTI IN CONNESSIONE AD ATTIVITA' GESTITE IN ESECUZIONE DI CONTRATTI DI APPALTO E/O DI CONVENZIONE;
  - STRUTTURE DI ACCOGLIENZA, RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI, DIURNA E/O NOTTURNA, RESIDENZE SOCIO ASSISTENZIALI, CASE ALBERGO, CASE DI RIPOSO E CASE FAMIGLIA;
  - SERVIZI DI TELESOCCORSO E TELEMEDICINA;
  - SOGGIORNI CLIMATICI MARINI, MONTANI E TERMALI AI FINI DELLA RIABILITAZIONE E/O RICREAZIONE PER ANZIANI, MINORI E PORTATORI DI MALATTIE INVALIDANTI;
  - PROMOZIONE E GESTIONE, ANCHE STIPULANDO CONVENZIONI, CON MEDICI E PERSONALE SPECIALIZZATO NELLE VARIE DISCIPLINE, DI POLIAMBULATORI, CONSULTORI E CENTRI DI PREVENZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE SCOLASTICO E LAVORATIVO;
  - IMPIANTI POLIVALENTI PER LA CULTURA, LO SPORT, LO SVAGO E LO SVILUPPO PSICOFISCO DEGLI UTENTI;
  - ATTIVITA' DI FORMAZIONE E/O DI RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE A FAVORE DEI SOCI E NON SOCI;
  - GESTIONE DI SPORTELLI INFORMAGIOVANI E CENTRI DI ORIENTAMENTO A SOGGETTI SVANTAGGIATI.
- 2) SVOLGERE ATTIVITA' DIVERSE, PRODUTTIVE E COMMERCIALI, FINALIZZATE ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE E IN PARTICOLARE:
- LABORATORI ARTISTICO, ARTIGIANALI E CULTURALI;
  - COLTIVAZIONE OLIVICOLE, FRUTTICOLTURA, ZOOTECCNIA, ALLEVAMENTO ANIMALI IN GENERE, APICOLTURA;
  - COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI REALIZZATI IN PROPRIO E/O DA TERZI;
  - ORGANIZZAZIONE E/O GESTIONE DI ATTIVITA' DI CATERING;
  - ORGANIZZAZIONE E/O GESTIONE DI INTERVENTI SUL TERRITORIO VOLTI ALLA TUTELA, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE, STORICO E CULTURALE, INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE, BONIFICHE, UTILIZZO DI SPAZI PUBBLICI, PULIZIA, ECC...
  - PROGETTAZIONI E CONSULENZE TECNICHE:
  - REALIZZARE E/O GESTIRE STRUTTURE RICETTIVE PER IL TURISMO SOCIALE E IL TEMPO LIBERO QUALI VILLAGGI TURISTICI, OSTELLI, ALBERGHI, CAMPEGGI, RIFUGI, DISCOTECHES, PUB, BAR, RISTORANTI, STABILIMENTI IDROTERMOMINERALI, STABILIMENTI BALNEARI, CAMPI SPORTIVI, MANEGGI, NONCHE' OGNI ALTRA OPERA A CARATTERE TURISTICO, SPORTIVO E RICREATIVO;
  - ISTITUIRE UFFICI DI RAPPRESENTANZA TURISTICO ALBERGHIERA E DI PRO-



PAGANDA TURISTICA;

- ACQUISTARE, CHIEDERE IN CONCESSIONE O COMUNQUE ACQUISIRE ED AMMINISTRARE BENI IMMOBILI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVA SOCIALI;
- ISTITUIRE E GESTIRE AGENZIE DI VIAGGI IN GENERE ED IN PARTICOLARE PER LA GESTIONE DEL TEMPO LIBERLE O DEI TURISTI;
- AFFITTARE, ACQUISTARE O COMUNQUE GESTIRE MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE E MERCI, SIA MARRITIMI CHE TERRESTRI;
- GESTIRE IMPIANTI DI DEPURAZIONE, RETI IDRICA E FOGNARIA E IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE;
- AFFITTARE, ACQUISTARE O COMUNQUE GESTIRE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE;
- EFFETTUARE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA, PULIZIA E GUARDIANIA DI MEZZI, STRUTTURE E INFRASTRUTTURE ;
- REALIZZARE E/O GESTIRE STRUTTURE DI RISTORAZIONE COLLETTIVA, MENSE SCOLASTICHE, AZIENDALI, OSPEDALIERE E DI QUALUNQUE ALTRO TIPO;
- REALIZZARE E/O GESTIRE IMPIANTI PER LA PREPARAZIONE DI CIBI COTTI, PRECOTTI, PRECUCINATI E PER IL CONFEZIONAMENTO DI SACCHETTI VITTO E PER IL TRASPORTO DEGLI STESSI;
- REALLIZARE E/O GESTIRE STRUTTURE DI LAVAGGIO E TINTORIA DI INDUMENTI E RIPARAZIONE DEGLI STESSI.

LE ATTIVITA' DI CUI AL PRESENTE OGGETTO SOCIALE SARANNO SVOLTE NEL RISPETTO DELLE VIGENTI NORME IN MATERIA DI ESERCIZIO DI PROFESSIONI RISERVATE PER IL CUI ESERCIZIO E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE IN APPOSITI ALBI O ELENCHI.

LA COOPERATIVA POTRA' PARTECIPARE A GARE D'APPALTO INDETTE DA ENTI PUBBLICI O PRIVATI, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE ANCHE IN A.T.I., PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE NEL PRESENTE STATUTO; POTRA' RICHIEDERE ED UTILIZZARE LE PROVVISTE DISPOSTE DALLA CEE, DALLO STATO, DALLA REGIONE, DAGLI ENTI LOCALI O ORGANISMI PUBBLICI O PRIVATI INTERESSATI ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE. LA COOPERATIVA POTRA' INOLTRE COMPIERE TUTTI GLI ATTI E NEGOZI GIURIDICI NECESSARI O UTILI ALLA REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI, IVI COMPRESA LA COSTITUZIONE DI FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O PER IL POTENZIAMENTO AZIENDALE E L'ADOZIONE DI PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO O ALL'AMMODERNAMENTO AZIENDALE, AI SENSI DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992 N. 59 ED EVENTUALI NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE; POTRA', INOLTRE, EMETTERE OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ED ASSUMERE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE A SCOPO DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO DUL MERCATO. LA COOPERATIVA PUO' RICEVERE PRESTITI DA SOCI, FINALIZZATI AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, SECONDO I CRITERI ED I LIMITI FISSATI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI. LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DI TALE ATTIVITA' SONO DEFINITE CON APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO CON DECISIONE DEI SOCI. TASSATIVAMENTE VIETATA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO FRA IL PUBBLICO SOTTO OGNI FORMA. LA COOPERATIVA PUO' ADERIRE AD UN GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2545-SEPTIES DEL CODICE CIVILE.

### TITOLO III

#### SOCI

##### ART. 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche, purché abbiano raggiunto la maggiore età, nonché associazioni, anche se sprovviste di personalità giuridica, enti e persone giuridiche, in qualsiasi forma costituite che, non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendano fattivamente contribuire al perseguimento dei suoi scopi, partecipando alle attività sociali.

Possono inoltre essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche e le persone giuridiche, in qualsiasi forma costituite, che condividendo fini e metodi della società, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, dichiarino di voler partecipare a programmi di sviluppo tecnologico, ristrutturazione, potenziamento aziendale o programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

Non possono essere ammessi a soci i soggetti dichiarati interdetti, gli inabilitati ed i falliti non riabilitati.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

##### ART. 6 - Ammissione a socio

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Trattandosi di persona fisica deve indicare:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale;
- b) la categoria dei soci a cui richiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;
- d) l'impegno di osservare tutte le disposizioni contenute nello statuto, gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Trattandosi di persone giuridiche o altri enti collettivi la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e deve indicare:

- a) denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, nonché i dati relativi al proprio rappresentante legale;
- b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo;
- c) delibera di adesione assunta dall'organo amministrativo interno con indicazione del proprio rappresentante all'assemblea dei soci;
- d) la categoria dei soci a cui richiede di essere iscritto;
- e) l'ammontare delle quote che intende sottoscrivere;
- f) l'impegno di osservare tutte le disposizioni contenute nello statuto, gli eventuali regolamenti interni e di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale diniego con comunicazione da farsi all'interessato a norma del successivo articolo 15.

##### ART. 7 - Versamento delle quote sociali, tassa di ammissione e sovrapprezzo

Il nuovo Socio ordinario ammesso, dovrà provvedere, entro e non oltre il termine di un mese dal ricevimento della comunicazione di ammissione, al versamento delle quote sociali sottoscritte.

Inoltre al nuovo socio potrà essere richiesta una tassa di ammissione ed una somma, a titolo di sovrapprezzo delle quote sociali rispetto al loro valore nominale, se e



4

nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico all'inizio di ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Il sovrapprezzo potrà essere richiesto anche ai soci che sottoscrivono nuove quote sociali nel corso dell'esistenza della società.

L'importo della tassa di ammissione, deliberato dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, dovrà essere versato in toto al momento dell'iscrizione e sarà sempre non restituibile.

Non adempiendo a tali obblighi la domanda di ammissione si intenderà come non avvenuta.

#### **ART. 8 - Obblighi dei soci**

I soci sono obbligati:

a) al versamento, nei termini indicati al precedente art 7:

1. delle quote di capitale sociale sottoscritto che dovrà essere pari almeno ad una quota e mai superiore al limite massimo fissato per legge;

2. della tassa di ammissione, se deliberata;

3. dell'eventuale sovrapprezzo;

b) ad osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le delibere legalmente prese dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico;

c) ad assumere tutte le obbligazioni e gli oneri previsti dallo Statuto, nonché quelli deliberati dagli Organi Sociali a norma ed in conformità allo Statuto medesimo.

d) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico

e) mantenere, nella vita interna della società, un comportamento irreprensibile, consono al corretto e positivo raggiungimento degli scopi statutari.

#### **TITOLO IV**

#### **RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE**

##### **ART. 9 - Recesso**

Oltre che nei casi previsti dalla legge e salvo quanto disposto all'art. 6 per il socio sovventore, può recedere il socio che:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) abbia ottenuto, dietro esplicita richiesta presentata mediante lettera raccomandata, il consenso del Consiglio d'Amministrazione o dell'Amministratore Unico

Spetta in ogni caso al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro soci e diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato entro tre mesi dalla sua chiusura e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

##### **ART. 10 - Decadenza**

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico nei confronti del socio che:

- sia dichiarato interdetto, inabilitato e fallito non riabilitato;

- abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;

- venga a trovarsi in una situazione di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori della cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha effet-

to dall'annotazione nel libro soci.

#### **ART. 11 - Esclusione**

Oltre che nei casi di decadenza previsti dalla legge, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, può essere escluso il socio:

- a) qualora non osservi le disposizioni statutarie, regolamentari o le deliberazioni legalmente assunte dagli Organi Sociali;
- b) qualora si renda gravemente inadempiente, ai sensi dell'Art. 2286 C.C.;
- c) qualora, senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti verso la Società o si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta e nel pagamento di debiti contratti a qualsivoglia titolo verso la Società Cooperativa;
- d) qualora svolga o tenti di svolgere attività contrastanti o in concorrenza con quella della cooperativa senza la preventiva autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico o prenda parte in imprese, in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa.
- e) qualora abbia in corso una procedura concorsuale o nei suoi confronti sia stata presentata un'istanza di fallimento o sia stato posto in liquidazione coatta amministrativa;
- f) qualora venga condannato con sentenza penale irrevocabile;
- g) qualora nell'ambito lavorativo si determini una causa di risoluzione del rapporto di lavoro stesso per uno dei motivi previsti dal regolamento interno approvato ai sensi della legge 142/2001;
- h) qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto mutualistico si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Nei casi indicati alla lettera h) il socio inadempiente deve essere invitato, per mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente, Spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'esclusione ed avergli concesso un termine di 15 (quindici) giorni per presentare eventuali deduzioni.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione, limitatamente al socio, ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

#### **ART. 12 - Morte**

Nel caso di morte di un socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle quote sociali sottoscritte, nella misura e con le modalità stabilite al successivo art. 14, salvo la loro responsabilità a norma di legge.

Gli eredi decadono dal diritto al rimborso qualora lo stesso non venga esercitato entro un anno dalla morte del socio. In tale caso le quote sociali sottoscritte dal socio defunto saranno incamerate dalla cooperativa e devolute al fondo di riserva ordinario.

#### **ART. 13 - Scioglimento dell'ente aderente**

In caso di scioglimento dell'ente aderente le quote sociali vengono, se richieste, rimborsate con le modalità e con i termini di cui al successivo art. 14, salvo la loro responsabilità a norma di legge.

Qualora non venga richiesto il rimborso delle quote versate, le stesse saranno incamerate dalla Società Cooperativa e devolute al fondo di riserva ordinario.

#### **ART. 14 - Liquidazione della quota sociale**

Agli eredi del socio defunto, nonché al socio receduto, espulso o dichiarato decaduto, spetta la liquidazione delle quote sociali sottoscritte.

Tale liquidazione, disposta dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore U-

nico, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale, limitatamente al socio, si è sciolto e dovrà avvenire alle seguenti condizioni:

- a) la liquidazione della quota non potrà, in ogni caso, eccedere il valore nominale della quota stessa;
- b) le somme versate dal socio a titolo di sovrapprezzo della quota o di contributo al fondo di riserva statutario non potranno in ogni caso essere oggetto di rimborso;
- c) il diritto alla liquidazione della quota, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa sino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui il rapporto sociale, limitatamente al Socio, si è sciolto.

#### **ART. 15 Comunicazioni e ricorsi**

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico a norma degli articoli 6, 9, 10 e 11 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale può ricorrere al Collegio Arbitrale, così come previsto al successivo articolo 33.

Il ricorso a tali deliberazioni deve essere proposto a mezzo lettera raccomandata da inviarsi, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della deliberazione.

Il ricorso eventualmente inoltrato non produce effetti sospensivi delle deliberazioni assunte e lo scioglimento del rapporto sociale ha pieno ed integrale effetto dalla sua annotazione sul libro dei Soci.

#### **TITOLO V**

#### **PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

#### **ART. 16 - Patrimonio sociale**

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  - da un numero illimitato di quote del valore nominale pari ad Euro cinquanta (50,00) ciascuna;
  - dai fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale rappresentativi degli apporti dei soci sovventori, formati da un numero illimitato di quote del valore nominale iniziale di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00), che il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico potrà variare con apposita deliberazione;
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 19 e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o ad enti aderenti che si siano sciolti;
- c) dal fondo statutario costituito per l'accantonamento del sovrapprezzo e delle quote di cui all'art.7 e dall'eccedenza attiva, al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare compresi gli ammortamenti a norma del successivo art.19;
- d) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa Legge 59/92;
- e) da eventuali riserve straordinarie;
- f) da qualunque liberalità, ritenuta coerente con i criteri di eticità, che pervenga alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Tutte le riserve ed i fondi costituenti il patrimonio sociale non possono essere distribuiti o ripartiti tra i Soci, in qualsiasi forma, sia durante la vita della Società, che all'atto del suo scioglimento e sono pertanto da intendersi come indivisibili, anche ai fini e per gli effetti di cui all'Art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.904.

#### **ART. 17 - Intrasferibilità delle quote sociali**

Le quote sociali sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno od a vincolo, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, salvo quanto previsto dalla legge per i soci sovventori.

#### **ART. 18 - Azioni di partecipazione cooperativa**

Con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 Legge 59/92.

In tal caso la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le Azioni di Partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili e del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il valore di ciascuna azione è di Euro 50,00 (cinquanta/00) - (max 500,00 - cinquecento/00).

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della cooperativa.

All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote.

La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata minima del rapporto sociale.

I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti dal regolamento d'emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci di società di capitali, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengono necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.

Per partecipare alle assemblee speciali i possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa devono depositare i titoli almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede sociale principale o gli istituti di credito eventualmente indicati nell'avviso di convocazione, specificando, se richiesta, la propria eventuale qualità di socio cooperatore e/o sovventore.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e richiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnare le deliberazioni; provvede al-

l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

#### **ART. 19 - Ristorni**

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento interno ai sensi della Legge 142/2001 art.6; non potrà mai essere superiore al 30% del trattamento economico complessivo per ogni socio previsto dal contratto collettivo Nazionale di riferimento.

#### **ART. 20 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile.

Oltre a quanto disposto dalle norme del Codice Civile in materia, la relazione degli amministratori sulla gestione dovrà indicare, con spiegazioni particolari, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento degli scopi statutari.

Il bilancio deve restare depositato in copia, insieme con le relazioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico e dei Sindaci, nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea di approvazione e finché lo stesso non sia stato approvato dai soci affinché gli stessi possano prenderne visione.

L'Assemblea che approva il bilancio dell'esercizio delibera altresì sulla destinazione dell'eventuale eccedenza attiva, al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare compresi gli ammortamenti destinandoli come segue:

- a) per una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) a costituire ed alimentare il fondo di riserva ordinario;
- b) per una quota, nell'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni legislative, alla promozione e lo sviluppo dei fondi mutualistici della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 92 n. 59 e successive eventuali norme modificate ed integrative;
- c) per una quota, nella misura consentita dalla legge 31 gennaio 92 n. 59 e successive modifiche, alla rivalutazione a titolo gratuito del Capitale sociale sottoscritto e versato dai Soci;
- d) per l'eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La parte residua potrà essere destinata, con delibera dell'Assemblea, a costituire ed incrementare il fondo di riserva statutario o qualsiasi altro fondo che l'Assemblea riterrà opportuno costruire per essere impiegato per il raggiungimento degli scopi sociali o di fini mutualistici di cui al terzo comma dell'Art. 2536 del codice civile e successive eventuali norme modificative ed integrative.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, l'Assemblea potrà deliberare che, in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, la totalità degli utili sia devoluta ai fondi di riserva indivisibili.

### **TITOLO VI**

#### **ORGANI SOCIALI**

##### **ART. 21 - Organi sociali**

Sono organi della cooperativa:

- a) l'ASSEMBLEA DEI SOCI;

- b) L'AMMINISTRATORE UNICO e/o il CONSIGLIO DIO AMMINISTRAZIONE;
- c) il COLLEGIO SINDACALE

#### **ART. 22 - Assemblea dei soci: compiti e poteri**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria delibera per:

- a) nominare gli amministratori, i sindaci ed il presidente del collegio sindacale;
- b) approvare il bilancio dell'esercizio deliberando sulla destinazione dell'eventuale eccedenza attiva, nonché sul ripiano delle perdite eventualmente conseguite;
- c) approva i Regolamenti interni attuativi del presente Statuto;
- d) trattare tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale indicati nell'ordine del giorno;
- e) l'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea è considerata straordinaria, a norma di legge, quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

#### **ART. 23 - Assemblea dei soci: convocazione**

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari motivi, entro centottanta giorni, come previsto dal Codice Civile Art. 2364.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale; di norma l'assemblea sarà convocata presso la sede sociale, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico potrà comunque convocarla in luogo diverso, sempre però nel territorio nazionale. L'assemblea dovrà essere convocata quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un quinto dei soci, oppure dal Collegio sindacale, ove presente, entro trenta giorni da quando pervenga la richiesta scritta, contenente l'indicazione delle materie da trattare.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, dovrà essere inviata a tutti i soci a mezzo posta ordinaria o elettronica e affisso presso la sede legale e tutti i punti di vendita, in modo tale che tutti i Soci possano essere informati almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

In aggiunta a tale procedura obbligatoria, il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico potrà utilizzare a propria discrezione tutte le forme di pubblicità che riterrà opportune.

Nel predetto avviso deve essere indicata anche la data dell'eventuale seconda convocazione che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Verificatosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga abbastanza informato.

#### **ART. 24 - Assemblea dei soci: validità e deliberazioni**

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti, in proprio o per valida delega, tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti e rappresentati nella adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati all'adunanza; tuttavia quando si tratta di deliberare sullo scioglimento antici-

pato, sulla trasformazione e sulla liquidazione della società, l'assemblea per essere valida dovrà essere costituita, tanto in prima che in seconda convocazione, almeno dalla metà più uno dei soci e le deliberazioni relative dovranno essere prese con il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto di voto.

#### **ART. 25 - Assemblea dei soci: diritto di voto**

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote di capitale sociale sottoscritto.

Ciascun socio ordinario o sovventore ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero di quote sottoscritte o il valore del conferimento effettuato.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da un altro socio non amministratore, mediante delega scritta; ciascun socio può rappresentare al massimo tre soci; gli amministratori ed i dipendenti della cooperativa non possono rappresentare i soci nell'assemblea.

Le deleghe devono essere numericamente menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

Per tutte le votazioni si procederà normalmente per alzata di mano.

Il diritto di voto non può essere esercitato:

1. dal socio nelle deliberazioni in cui egli abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quelli della società;
2. dagli amministratori nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

I voti spettanti ai suddetti soci o amministratori sono computati ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

#### **ART. 26 - Assemblea dei soci: presidenza e verbali**

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o da un socio designato dall'assemblea che provvede a nominare anche il segretario, che può essere un non socio, e due scrutatori, quando occorrono.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

#### **ART. 27 - Organo Amministrativo: composizione**

La società potrà essere amministrata o da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Possono essere nominati amministratori sia i soci ordinari che i soci sovventori; la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci ordinari.

Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, o per quel periodo di tempo che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina e sono rieleggibili.

L'eventuale compenso spettante agli amministratori viene stabilito a norma di legge dall'assemblea; ad essi spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni nei casi previsti dal Regolamento interno.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 15 (quindici) membri.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente autorizzato a sostituire il Presidente in tutte le sue funzioni.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione, il cui numero è determinato dall'assemblea, vengono eletti dall'assemblea medesima fra le persone fisiche iscritte da almeno tre mesi nel Libro Soci e che siano in regola con il versamento della quota/e

sottoscritta/e.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione.

#### **ART. 28 - Consiglio di amministrazione: convocazione e validità**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno due terzi dei consiglieri.

Di norma il Consiglio di amministrazione sarà convocato presso la sede sociale; il Presidente potrà comunque convocarlo in luogo diverso, sempre però nel territorio nazionale.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avvisi personali da inviarsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono palesi.

#### **ART. 29 - Amministratore Unico e/o Consiglio di amministrazione: compiti e poteri**

Sia l'Amministratore Unico che Il Consiglio di Amministrazione sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società.

Ciascuno può deliberare pertanto su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea. Può deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più soci oppure ad un comitato esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dal Consiglio o dall'Amministratore Unico.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica provvedono alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

#### **ART. 30 - Attribuzioni e deleghe**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico hanno la rappresentanza e la firma sociale; essi rappresentano a tutti gli effetti la Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente o l'Amministratore Unico sono perciò autorizzati a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie e quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri in tutto o in parte ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della Cooperativa.

#### **ART. 31 - Collegio sindacale: composizione**

Il Collegio sindacale, qualora previsto dalla normativa vigente, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti, anche fra i non soci, dall'assemblea che no-

minerà anche il Presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

E' incompatibile la parentela fino al quarto grado tra sindaci ed amministratori.

L'eventuale compenso spettante ai sindaci è stabilito con delibera dall'assemblea all'atto della loro nomina; per tutta la durata del loro ufficio, ai sindaci spetta comunque il rimborso delle eventuali spese documentate sostenute nella realizzazione del mandato ricevuto dall'assemblea dei soci.

#### **ART. 32 - Collegio sindacale: compiti**

Il Collegio sindacale controlla l'amministrazione della cooperativa, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale ed assolve ogni altra funzione ad esso attribuita dalla Legge.

I sindaci possono procedere in ogni momento anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo o richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali, debbono effettuare gli accertamenti ed i controlli periodici prescritti dalla Legge.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

In occasione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del Bilancio di esercizio i Sindaci, oltre a quanto disposto dalle norme vigenti, debbono riferire circa la gestione sociale per il perseguimento degli scopi statutari.

I sindaci devono convocare l'assemblea dei soci ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli amministratori; hanno inoltre tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

#### **ART. 33 - Collegio sindacale: decadenza**

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee dei Soci. I sindaci che non assistono senza giustificato motivo, alle Assemblee dei Soci o, nel corso di un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

#### **ART. 34 - Collegio Arbitrale**

Il Collegio Arbitrale è costituito da tre membri così nominati:

- uno dal ricorrente;
- uno dal resistente;
- un terzo di comune accordo o, in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Salerno.

La società e i soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale la risoluzione di tutte le controversie che comunque riguardino l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti o derivanti da deliberazioni prese legalmente dagli organi sociali competenti, fatta eccezione soltanto per quelle che possono formare oggetto di compromesso. Rientrano nella competenza del Collegio Arbitrale le decisioni sulla legittimità del recesso, della esclusione, della continuazione della società con gli eredi o legatari dei soci defunti, sulla determinazione della quota di rimborso ai soci uscenti oppure agli eredi o legatari dei soci defunti.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere proposto - pena la decadenza - nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'atto che determina la controversia.

Gli Arbitri decidono, in modo rituale, quali mandatari delle parti ai sensi degli articoli 810 e seguenti del C.P.C.

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono definitive, salvo i casi per i quali la legge ne consenta l'impugnazione davanti all'autorità giudiziaria. L'impugnazione in questi casi deve essere proposta - a pena di decadenza - non oltre trenta giorni dalla comunica-

zione.

Il Collegio Arbitrale decide entro sessanta giorni dall'accettazione dell'ultimo arbitro.

## **TITOLO VII**

### **REQUISITI MUTUALISTICI**

#### **ART. 35 - Requisiti mutualistici**

Ai sensi dell'ART.2514 C.C. è vietata la distribuzione ai soci di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' vietato di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale versato e rivalutato, conformemente alle leggi vigenti, dell'eventuale sovrapprezzo, nonché dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità alle disposizioni delle leggi vigenti.

Le clausole mutualistiche sopra esposte sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

## **TITOLLO VIII**

### **DISPOSIZIONI GENERALI FINALI**

#### **ART. 36 - Regolamento**

L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approverà il regolamento interno che, ai sensi della legge 3 aprile 2001 n.142, regolerà i rapporti economici tra la cooperativa e i soci lavoratori. Lo stesso regolamento potrà prevedere il funzionamento tecnico ed amministrativo della società.

Potrà altresì stabilire i poteri del Direttore e del Comitato esecutivo, se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se saranno costituiti

#### **ART. 37 - Scioglimento della cooperativa**

In caso di scioglimento della Società Cooperativa, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita nel precedente art. 23, nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci eventualmente rivalutate e del sovrapprezzo, deve essere devoluto alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativistico cui la cooperativa aderisce; in difetto di tale adesione il versamento andrà effettuato a favore del Ministero del Lavoro.

#### **ART. 38 - Norme generali**

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari, tutte le leggi sulla cooperazione e le norme del Codice Civile.

F.to: Ricco Teresa, Deroma Maria Paola, Cioffi Pietro, dr. Raimondo Malinconico notaio segue sigillo.

La presente copia realizzata con sistema elettronico, composta di n.15 facciate è conforme all'originale allegato e si rilascia per uso consentito

Salerno, li 21.01.2015